

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente deduce di essere titolare di dieci buoni postali fruttiferi, ed afferma che i buoni sono stati emessi successivamente all'emanazione del Decreto Ministeriale del 13/06/1986 utilizzando i modelli delle serie "P" e "Q" su cui sono stati apposti i timbri recanti l'indicazione "Q/P" con i nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno; viceversa, nessuna indicazione è presente per il rendimento relativo al periodo successivo, per il quale si applica, pertanto, quanto previsto dalla tabella posta sul retro del buono. In sede di rimborso, la resistente liquidava degli importi errati.

Chiede pertanto, a seguito del rigetto del reclamo proposto all'intermediario, che l'Arbitro riconosca il proprio diritto a ricevere l'accredito della differenza non riscossa, pari ad euro 7.938,80.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il BFP oggetto di ricorso è stato emesso antecedentemente al 1 gennaio 2009. L'intermediario eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Sul punto si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali; a tal proposito si nega ai BPF la qualifica di "*strumenti finanziari*", e in via derivata di "*prodotti finanziari*" suscettibili di "*collocamento*" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, l'intermediario rappresenta che il ricorrente agisce per i seguenti titoli: n. 3 titoli sottoscritti su moduli della precedente serie P con timbri correttivi fronte retro (n.***561/***408/***458); n.7 titoli sottoscritti sui moduli appartenenti alla serie "Q" senza necessità di timbri correttivi (n.***.134/.168/.169/.251/.252/.296/.297).

Per i primi 3 titoli, afferma che ciascun titolo è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri :sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente: 8%, 9%, 10,50% e 12%) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q. in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore attesa la sua pubblicazione nella G.U.; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Per quanto riguarda i 7 titoli emessi sul cartaceo della serie Q, l'intermediario sostiene che è pacifica la mancanza di qualsivoglia errore di emissione e tutti i BFP in parola sono stati sottoscritti sui rispettivi moduli cartacei appositamente forniti dallo Stato proprio per la serie Q di effettiva appartenenza – senza la necessità di alcun timbro correttivo - i cui saggi di interesse furono stabiliti dal Ministero del Tesoro con apposito Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 ed istitutivo della nuova serie contraddistinta per l'appunto dalla lettera "Q" . Tale norma ha determinato che sul montante (capitale + interessi) maturato dai BPF della serie Q, vengano applicati i seguenti rendimenti e cioè: 8,00% dal 1° al 5° anno in regime di capitalizzazione annua composta; • 9,00% dal 6° al 10° anno in regime di capitalizzazione annua composta; • 10,50% dal 11° al 15° anno in regime di capitalizzazione annua composta; • 12,00% dal 16° al 20° anno in regime di capitalizzazione annua composta.

Dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BFP usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice quindi, per tutti i titoli summenzionati in ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi.

Sostiene, pertanto che, le differenze riscontrate dalla controparte siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla base dei criteri, di seguito, descritti. Infatti, in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) - istitutivo della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%.

Precisa al riguardo che gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal

21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. In particolare, il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97) istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" ed "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale".

Nello specifico, l'intermediario deduce che è pacifico che la tabella riportata a tergo di parte dei buoni non contiene i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto successivamente statuito dall'art.7, DM Tesoro del 23 giugno 1997 summenzionato ossia delle modifiche ministeriali di capitalizzazione intervenute a posteriori. Detta tabella infatti riporta una capitalizzazione calcolata al lordo della ritenuta fiscale da qui l'errore di calcolo compiuto dalla parte ricorrente la quale, per i primi venti anni di ciascun titolo, tiene conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale e, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno di vita dei titoli, sviluppa i propri calcoli avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata.

In altre parole, l'intermediario sostiene che l'errore commesso dalla parte ricorrente starebbe nell'aver calcolato il rendimento dei titoli a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi maturati fino a quel momento) al lordo e non al netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996. (cfr. Collegio di Coordinamento Decisione n.6142/20).

L'intermediario conclude, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, perché concernente materia sottratta alla competenza di questo Arbitro; nonché irricevibile, perché relativo a comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso. Nel merito, che siano rigettate tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate, in fatto e in diritto.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rendimento di dieci BFP, emessi tutti successivamente al DM 13/6/1986. Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Nessuna delle due eccezioni preliminari può essere accolta.

L'intermediario resistente eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il BFP oggetto di ricorso è stato emesso antecedentemente al 1 gennaio 2009.

Sul punto occorre considerare che, secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale

sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data; a tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BFP i Collegi ritengono che il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione.

L'intermediario eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Al riguardo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*. Inoltre, per quel che concerne l'ambito soggettivo, le citate disposizioni definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF: *"le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento."* Sul punto, si rileva che l'orientamento consolidato dell'ABF considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 144/2001.

Si deve rilevare altresì in proposito che, come ha statuito il Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013, e come in più occasioni i Collegi territoriali hanno avuto occasione di ribadire (v. *ex multis*, Collegio Milano, n. 21403/2020), possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di buoni postali fruttiferi. Come ha chiarito il Collegio di Coordinamento, *«l'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128- bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento*

si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Venendo al merito, la questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di dieci buoni fruttiferi, emessi tutti successivamente all’emanazione del D.M. del 13/06/1986, e precisamente, n. 1 titoli sottoscritti su moduli della precedente serie “P” con timbri correttivi fronte retro (n.***561); due titoli della serie “O/P”-“QP” (n.***408/***458); ed infine, n.7 titoli sono stati sottoscritti sui moduli appartenenti alla serie “Q” senza necessità di timbri correttivi. Dall’esame dei singoli titoli, emerge quanto segue. Per quanto riguarda il titolo n.***561, esso risulta emesso successivamente all’entrata in vigore del DM 13/6/1986, istitutivo della serie “Q”. Sul fronte del BPF risulta apposta l’indicazione (originaria) della serie “P” ed il timbro recante la dicitura “serie Q/P”. Sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie “P” ed un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie “Q”.

Per quanto riguarda i due titoli della serie O/P-QP (n.***408/***458); essi risultano emessi successivamente all’entrata in vigore del DM 13/6/1986, istitutivo della serie “Q”. Sul fronte dei BPF risulta apposta l’indicazione (originaria) della serie “O” barrata e corretta in “P” nonché il timbro recante la dicitura “serie Q/P”. Sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie “O”; un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie “P”; un ulteriore timbro, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie “Q”.

Per quanto riguarda i rimanenti sette titoli, (n.***.134/.168/.169/.251/.252/.296/.297) Sul fronte risulta apposta la sola indicazione della serie “Q”, mentre sul retro si ha evidenza unicamente della stampigliatura originaria facente riferimento ai rendimenti previsti per la serie “Q” (8%, 9%, 10,50% e 12%). Limitatamente ai titoli n. 251 e 252 si evince un timbro sovrapposto alla griglia stampata, che riporta sempre i rendimenti relativi alla serie Q. Ciò posto, il ricorrente ritiene che l’intermediario, in applicazione delle condizioni riportate originariamente a tergo dei titoli vista l’assenza di una ulteriore stampigliatura correttiva per il periodo dal 21° al 30° anno – proprie della serie “P” - avrebbe dovuto liquidare un importo notevolmente più alto, quantificando i relativi importi.. In particolare quantifica la relativa richiesta in un importo pari ad euro 7.938,80, dato dalla differenza tra quanto ritiene allo stesso spettante e la somma liquidata.

L’intermediario rileva la piena applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie “Q” introdotta dal D.M. del 13.06.1986 citato, con riferimento ai primi 3 buoni attesa l’apposizione dei timbri correttivi; per gli altri 7 in virtù dell’utilizzo del modulo serie Q.

La domanda merita di essere solo parzialmente accolta, dovendosi distinguere in relazione alle differenti tipologie di titoli in questione nel presente giudizio.

Per quanto concerne il titolo n. ***561, i titoli appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della “serie P” e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura “SERIE Q/P”, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del giugno 1986: «...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti

con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». Nella specie, non si rinvenivano dagli atti sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

L'orientamento giurisprudenziale più recente, nonché diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, hanno disposto che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché dovrebbe considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Questa interpretazione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno, appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi territoriali e, in ultimo, dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3.4.2020. In particolare il Collegio di coordinamento, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP relativamente agli anni dal 20° al 30°, quesito che attiene precipuamente ai buoni della serie "Q/P" che sono contrassegnati dalla sovrapposizione di due timbri sul retro, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l'esigenza di tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore, secondo quanto indicato sul titolo per la pregressa serie "P", il rendimento bimestrale espresso in valore assoluto (più vantaggioso di quello della serie Q in termini percentuali).

Rispetto a tale conclusione, coerente con il principio per cui il rendimento dei buoni è governato dalla disciplina del rapporto negoziale intervenuta tra emittente e sottoscrittore, si è precisato che non osta l'osservazione che così ragionando si dà ingresso nel nostro ordinamento ad un titolo "ibrido" per effetto della coesistenza di due criteri di determinazione dei rendimenti eterogenei (capitalizzazione complessa e rendimenti della serie "Q" per i primi 20 anni, capitalizzazione semplice e rendimenti serie "P" ultimi 10 anni); tale alternanza, infatti, non è esclusa da norme di legge e non è nuova con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento. L'obiezione ultima, secondo la quale le disposizioni del Decreto del 1986, istitutivo della serie "Q" e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale) dovrebbe prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore, trova un limite nella circostanza che, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto del 1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie sia avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

Non merita, invece, condivisione l'indirizzo difforme di una recente giurisprudenza di merito, secondo cui «se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l'oggetto di un rapporto

contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione» (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020): il che suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l'indirizzo dell'ABF.

Invero, come sempre affermato dal Collegio di Coordinamento «il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa». Anche ad avviso di questo Collegio, pertanto, l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986. Emerge quindi, nel caso di specie, che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno. L'intermediario dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo in questione.

In merito ai titoli nn. ***408 e ***458, la peculiarità del caso di specie, consiste nell'utilizzo di un modulo riconducibile alla serie O, modificato in serie O/P e in seguito in serie Q/P. Secondo una interpretazione accolta dai Collegi territoriali, alla quale questo Collegio ritiene di adeguarsi, in ipotesi riconducibili a quella in esame il buono deve essere qualificato come appartenente alla serie Q/P con applicazione delle condizioni previste con riferimento alla serie Q, salvo che per gli anni dal 21° al 30° per i quali ha riconosciuto gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio (cfr. Decisione Collegio di Napoli n. 3553/2021: *«Così inquadrata in termini generali la fattispecie, il Collegio precisa che con riferimento al buono n. xxx51 stampato su modulo serie "O" e alla domanda di liquidazione degli interessi sin dal 1° anno secondo la originaria tabella presente sul retro del titolo, si rappresenta che - secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi - in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, salvo quanto deciso dal Collegio di coordinamento con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale»* (così anche Collegio di Palermo n. 24690/2019; Collegio di Milano n. 3170/2021). Emerge quindi, che anche nel caso di specie l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al

periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno. Pertanto, l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli in questione.

Per quanto riguarda i rimanenti sette titoli, (n.***.134/.168/.169/.251/.252/.296/.297), emessi su moduli della serie Q, risulta riportata la tabella dei rendimenti (lordi) relativa a tale serie e un timbro che recita *“L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione.*

La ricorrente lamenta, la mancata applicazione delle condizioni economiche indicate sul retro dei titoli (e mai modificate). La domanda non merita accoglimento.

Come rilevato dall'intermediario resistente, i buoni oggetto di controversia sono emessi sul cartaceo originale della serie “Q”, riportano sul retro i rendimenti previsti dal D.M. istitutivo della serie fino al 20° anno e, per l'ultimo decennio, il valore di rimborso del BFP è espresso in valori assoluti (per bimestre). Il ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti previsti per dal 21° al 30° anno. L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, giustifica la differenza tra l'importo dei rendimenti da esso liquidato e quello richiesto dal ricorrente con la diversa modalità di applicazione della ritenuta fiscale o dell'imposta sostitutiva.

Come rilevato dalla parte resistente, in base all'art. 7 del Decreto Ministro del tesoro 23 giugno 1997, “per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. E soprattutto, il D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%). Tale impostazione, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, è stata accolta di recente dal Collegio di Coordinamento, nella menzionata decisione n. 6142/2020, a mente della quale *« può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente»*. Il corretto calcolo degli interessi dovuti, in questo modo effettuato, conduce a non potere accogliere la domanda volta ad ottenere il rendimento così come letteralmente previsto dalla tabella posta sul retro dei titoli della serie “Q”.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO